

STATUTO

della società "FERRARA EXPO S.R.L.",

ART. 1 - DENOMINAZIONE

La società è denominata **"FERRARA EXPO S.r.l."**.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Comune di Ferrara (FE), come risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la gestione di quartieri e di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, rassegne, spettacoli, manifestazioni in genere e congressi e quindi esemplificativamente, anche per il tramite di società controllate:

- i) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi, con relative concessioni e subconcessioni, anche parziali, correlate a tutti i servizi ad essi connessi: in particolare la gestione del centro fieristico e del quartiere fieristico di Ferrara e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali e strumentali ad esso relativi;
- ii) progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- iii) organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;
- iv) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;
- v) raccolta pubblicitaria e ricerca sponsor;
- vi) ogni altra attività connessa e complementare alle precedenti, quali: attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande ed alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori; attività di allestimenti fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand fieristici e servizi accessori; operazioni di facchinaggio e manutenzione, intesa quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento, all'interno e al di fuori dell'impianto fieristico, di oggetti e materiali per il

funzionamento e l'allestimento di fiere; attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale e ad ogni tipologia di iniziativa ospitata di carattere culturale, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica; attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta; attività editoriale, con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni; attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.

L'oggetto della società è rivolto al raggiungimento delle finalità di interesse generale quali la massima valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della Provincia di Ferrara, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche, e congressuali, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo delle piccole e delle medie imprese, dell'artigianato e della cooperazione operanti nel Territorio. In particolare, per il raggiungimento delle suddette finalità, la Società potrà:

promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Ferrara e/o in altri siti del territorio della provincia ferrarese; promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile, potrà, altresì, gestire convention bureau e divenire quindi agenzia di servizi in un'ottica di coordinamento dell'offerta di tutti i servizi legati al turismo congressuale fieristico; organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazioni sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria.

La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal dl 415/96 e successive tutte.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società agisce come operatore di mercato, con metodo industriale e commerciale e con rischio di impresa a proprio carico.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale è fissato in Euro

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter del cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Possono essere conferiti nei limiti e nei modi di legge, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società nei modi di cui al comma successivo; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART. 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, si dovrà depositare presso la sede sociale la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni collegio sindacale o del revisore, se nominati. Può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non

costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

Diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Tali diritti possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci (ovvero col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 100% del capitale sociale).

ART. 9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

In caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del codice civile, qualora esso non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 e l'articolo 2471 bis del codice civile.

Le partecipazioni, in deroga al principio di cui al primo comma dell'art. 2469 codice civile, non sono trasferibili a terzi non soci, fatto salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

ART. 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- la nomina degli amministratori e la loro revoca, nonché i relativi compensi la nomina dell'organo amministrativo;
- la nomina, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, del Sindaco Unico ovvero, di un Collegio Sindacale, e del presidente del collegio sindacale, qualora nominato, e/o del revisore e la loro revoca, nonché i relativi compensi la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni del presente Statuto e comunque di ogni altra disposizione contenuta nell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto infra.

Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 11 - ASSEMBLEA

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 10 ai punti d) ed e) le decisioni dei soci nelle materie di cui alle lettere "d)" e "e)" del precedente articolo devono essere assunte con il metodo assembleare e con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale in prima convocazione e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori o dall'amministratore unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci o dal competente Registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci o dal competente Registro delle imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art.11.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è so-speso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 13 - DIRITTO DI VOTO

Per ciascun socio il voto vale in misura proporzionata alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci o presso il competente Registro delle imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale intervenuto, qualunque sia l'ammontare di tale capitale.

Rimangono ferme le specifiche maggioranze nei casi previsti dal precedente art. 10 punti d) ed e), disciplinate nel precedente art.11.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto e di legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 14 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nonché ogni altra indicazione richiesta dalla legge. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri pari a 5 (cinque) nominati anche tra non soci; il Consiglio resta in carica tre esercizi. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

E' ammessa la rieleggibilità.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione; spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Nel frattempo il consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio è stato ricostituito.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri per mezzo di:

lettera raccomandata, anche a mano, o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, telefax, messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta

o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o email entro il termine indicato nella richiesta.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in o parte, a uno o più dei propri membri.

Si applicano le norme delle S.P.A. per ogni aspetto qui non disciplinato.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-stensione,

indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ART. 16 - PRESIDENTE

I soci, in occasione della nomina del consiglio di amministrazione, designano il Presidente e potranno nominare di un Vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 17 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la legale rappresentanza generale della società.

La medesima legale rappresentanza generale compete anche al Vicepresidente, se nominato, in caso di assenza od impedimento del Presidente; l'assenza o l'impedimento del Presidente risulterà attestata direttamente ad ogni effetto di legge dalla sola sottoscrizione dell'atto rappresentativo da parte del Vicepresidente.

In aggiunta a quanto previsto sopra, ed in ogni caso di vacanza della carica di Presidente e Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione, fermo il proprio potere di conferire delega ad uno o più dei propri membri relativamente ai propri poteri di legge e statuto, potrà attribuire con essa anche la legale rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti in delega.

Il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato, ed i membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega come sopra, potranno delegare la firma sociale e la rappresentanza legale della società anche ad uno o più procuratori, ma solo per atti individuati o individuate categorie di atti, tanto congiuntamente che separatamente, con le limitazioni che riterranno opportune, determinandone gli eventuali emolumenti.

ART. 19 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ART. 20 -- ORGANO DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 c.c., i soci possono nominare:

- o un Sindaco Unico, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 21;
- o il Collegio Sindacale, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 21.

La società potrà nominare un Revisore, che dovrà essere designato e che opererà a sensi del successivo art. 22, e che potrà anche essere affiancato all'Organo di Controllo per volontà dell'assemblea o nei casi in cui sia obbligatorio per legge.

Anche quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria ai sensi del detto articolo 2477 c.c., con decisione dei soci possono essere nominati un sindaco unico o un collegio sindacale (composto di tre membri effettivi e di due supplenti) oppure un revisore legale, applicandosi, anche in tal caso, la medesima richiamata normativa.

ART. 21 - SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE

Ricorrendo le condizioni di legge, l'assemblea dei soci dovrà nominare un Sindaco Unico e/o un Collegio Sindacale, qualora obbligatorio e/o per decisione dei soci.

Al Sindaco Unico ed al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. C.C.).

Il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Sindaco Unico, ovvero il Collegio Sindacale, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita la revisione legale dei conti; in relazione a ciò, sia il Sindaco Unico, così come l'intero Collegio Sindacale dovranno essere integralmente costituiti da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 15 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza dei presenti. Anche il sindaco Unico deve trascrivere le proprie determinazioni su di un apposito Libro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco Unico ovvero al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Sindaco Unico od il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

ART. 22 - REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA'

Impregiudicati i casi in cui la nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di Revisione Legale dei conti, autonomi, sia obbligatoria per legge, in alternativa al Sindaco Unico od al Collegio Sindacale, per espressa decisione dei soci, la Revisione Legale dei conti può essere attribuita ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione Legale i quali siano iscritti nell'apposito Registro previsto dalla legge.

Per espressa decisione dei soci, l'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una Società di Revisione aventi i requisiti di legge, potrà avvenire anche in presenza di un Sindaco Unico o di un Collegio Sindacale in carica, applicandosi anche in questo caso, in quanto compatibile, la disciplina delle società per azioni.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-bis cod. civ.

Il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dalla legge.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter. cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

ART. 23 - RECESSO DEL SOCIO

Il recesso della società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione al Registro Imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per la determinazione del valore della quota del socio receduto e delle modalità di liquidazione si fa riferimento alle norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo si applicano le norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART. 24 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; verrà dedotto un ulteriore 70% (settanta per cento) per il fondo di riserva straordinaria fino a che questa non abbia raggiunto l'ammontare del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non è possibile la distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è attualmente consentita la distribuzione di acconti sugli utili, salvo ogni altra futura più favorevole disposizione di legge.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento di tale società dovrà essere deciso dall'assemblea dei soci.

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci o presso il competente Registro delle Imprese. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto o per quanto in esso contrasti con disposizioni imperative anche future, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, anche in sostituzione delle norme qui con la legge confliggenti che verranno disapplicate.